

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011, n. 6

Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica. (GU n. 28 del 16-7-2011)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 13 aprile 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalita' e natura giuridica

1. Al fine della riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale (viaria, sanitaria, energetica, edilizia) della Liguria, anche attraverso l'ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici per la realizzazione di opere di interesse strategico regionale, nonché della razionalizzazione della spesa pubblica riorganizzando le partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia nei campi dello sviluppo economico, dell'energia, dell'ambiente, delle politiche abitative e dell'innovazione tecnologica la Regione affida alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni ed integrazioni l'incarico della fusione della società unipersonale Infrastrutture Liguria S.r.l., di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Agenzia regionale per l'Energia della Liguria (A.R.E. Liguria S.p.A.), di cui alla legge I regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Agenzia regionale per il Recupero Edilizio (A.R.R.ED. S.p.A.), di cui alla legge regionale 14 luglio 1988, n. 33 (Costituzione della Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A.) e successive modificazioni ed integrazioni in una nuova società a cui attribuire le funzioni, di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica.

2. La società per azioni di cui al comma 1 si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, in house della Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e sottoposta all'esercizio del controllo analogo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Oggetto della Societa'

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la societa' svolge attivita' di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale cosi' come individuati nel Programma di cui all'articolo 7 con specifico riferimento alla:

a) redazione degli studi di fattibilita' e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonche', qualora previsto nel Programma stesso, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;

b) gestione delle procedure di appalto in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attivita' tecnico amministrative e strumentali.

2. La societa', quale strumento di intervento regionale, svolge:

a) attivita' di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonche' attivita' di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della societa', compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunita' di sviluppo che essi consentono;

b) attivita' nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;

c) attivita' di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonche' attivita' finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;

d) attivita' di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonche' di contenere gli investimenti diretti regionali.

Art. 3
Soci

1. La FI.L.S.E. S.p.A. detiene la maggioranza assoluta del capitale della societa' di cui all'articolo 1, interamente sottoscritto da soggetti pubblici o da societa' a totale capitale pubblico.

Art. 4
Soggetti destinatari

1. La societa' di cui all'articolo 1 svolge la sua attivita' in favore della Regione, dei soggetti facenti parte del settore regionale allargato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dei soci.

2. Per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione ed i soggetti facenti parte del settore regionale allargato devono ricorrere alla societa' per gli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 7.

3. La Regione e i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere alla societa' anche per interventi non inclusi nella programmazione di cui all'articolo 7.

4. Le convenzioni di affidamento degli incarichi definiscono le specifiche funzioni affidate alla societa' e regolano i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali.

Art. 5 Criteri di gestione

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la societa' opera nel rispetto dei principi di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

2. Nella realizzazione della sua attivita' la societa' opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini anche di innovazione tecnologica, di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonche' sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Art. 6 Organi della societa'

1. Gli organi della societa' sono disciplinati dallo Statuto sociale sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Programmazione degli interventi

1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione il Programma delle attivita' di interesse regionale da assegnare alla societa' di cui all'articolo 1.

2. Per l'elaborazione del Programma degli interventi di cui al comma 1, la Regione e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere alla societa' la redazione di appositi studi di fattibilita' sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 8 Fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.A. ed A.R.R.ED. S.p.A.

1. La Giunta regionale approva il progetto elaborato da FI.L.S.E.

S.p.A. per la fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.A. e A.R.R.ED. S.p.A. autorizzando i necessari successivi adempimenti procedurali.

Art. 9
Abrogazione di norme

1. A far data dalla costituzione della societa' di cui all'articolo 1 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la l.r. 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) l'articolo 20 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'articolo 7 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'articolo 21 della l.r. 63/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10
Norme transitorie e finali

1. In fase di prima attuazione la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione la prima programmazione degli interventi di interesse regionale da affidare alla societa' di cui all'articolo 1.

2. Le denominazioni dell'Agenzia regionale per l'Energia della Liguria S.p.A., dell'Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. e di Infrastrutture Liguria S.r.l. contenute negli atti si intendono riferite alla societa' di cui all'articolo 1.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 12 aprile 2011

BURLANDO

(Omissis).